



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato della Difesa dell'Ambiente

Servizio Antinquinamento Atmosferico e Acustico

Oggetto: Autorizzazione regionale in via generale alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di produzione di calcestruzzo preconfezionato, di conglomerati bituminosi e di frantumazione inerti.

Il Direttore del Servizio

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 13 luglio 1966, n. 615: "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico";

VISTO il D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al settore delle industrie";

VISTA la legge regionale 19.08.1986, n. 50 "Norme sulla competenza la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna";

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203: "Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali";

VISTO il D.P.C.M. del 21 luglio 1989: "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 349/86 per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 203/88";

VISTO il D.M. del 12 luglio 1990: "Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione";

CONSIDERATO che per l'art. 4 del succitato DPR 203/88, spetta alla Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

ATTESO che ai sensi del p.to 18 del Capo III del D.P.C.M. 21 luglio 1989 (Atto di indirizzo alle Regioni per l'attuazione del DPR n. 203/88), le Regioni possono rilasciare autorizzazioni

provvisorie o definitive di carattere generale per categorie di impianti specificatamente individuati in relazione al tipo e modalità di produzione;

VISTO il D.P.R. 25 luglio 1991 “Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento, emanato con D.P.C.M. del 21 luglio 1989”;

CONSIDERATO che la Regione Sardegna intende procedere ad autorizzare in via definitiva le attività di produzione di calcestruzzo preconfezionato, di conglomerati bituminosi e di frantumazione inerti di cui all’oggetto mediante la procedura di autorizzazione in via generale di cui al presente provvedimento, in ottemperanza al disposto del sopraccitato p.to 18 del Capo III del succitato D.P.C.M. 21 luglio 1989;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 15/17 del 14.05.2002 recante: “**Autorizzazione regionale in via generale alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di produzione di calcestruzzo preconfezionato, di conglomerati bituminosi e di frantumazione inerti**”;

PRESO ATTO che i titolari delle attività di cui sopra che intendono avvalersi dell’autorizzazione in via generale dovranno presentare la relativa dichiarazione attenendosi alle prescrizioni e disposizioni riportate negli allegati A, B e C, alla sopraccitata deliberazione regionale n. 15/17 del 14.05.2002;

RITENUTO opportuno fissare un termine temporale alla validità delle autorizzazioni provvisorie rilasciate ai sensi del DPR 24.05.1988 n. 203;

RITENUTO che dodici mesi rappresentino un periodo di tempo sufficiente per consentire ai titolari delle attività in argomento la regolarizzazione della propria posizione autorizzatoria;

RITENUTO inoltre opportuno favorire la possibilità di regolarizzare, dal punto di vista autorizzatorio, gli impianti esistenti a tutt’oggi sprovvisti di regolare autorizzazione regionale alle emissioni in atmosfera;

RITENUTO che i titolari delle attività, già in possesso di autorizzazione regionale definitiva, rilasciata ai sensi del DPR 203/88, siano da considerarsi autorizzati anche ai sensi del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l’adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

VISTA la legge 21 gennaio 1994, n. 61: “Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale degli Affari Generali n. 870/p in data 16.05.2000 con il quale l’Ing. Fernando Olla viene nominato Direttore ad interim del Servizio Atmosferico e Acustico presso l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente;

DETERMINA

- Art. 1** Per le causali citate in premessa, si dà attuazione, attraverso il competente Servizio Antinquinamento Atmosferico ed Acustico, alla deliberazione di Giunta regionale n. 15/17 del 14.05.2002, con la quale è stato approvato il regime di autorizzazione in via generale per le attività **di produzione di calcestruzzo preconfezionato, di conglomerati bituminosi e di frantumazione inerti**.
- Art. 2** I titolari delle attività **di produzione di calcestruzzo preconfezionato, di conglomerati bituminosi e di frantumazione inerti**, che presentano alla Regione Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, la dichiarazione di avvalersi dell’autorizzazione in via generale di cui agli allegati A e B, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui all’allegato C (allegati al presente provvedimento), sono autorizzati in via generale ai sensi del p.to 18 del Capo III del D.P.C.M. 21.07.89 e degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/88, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione.
- I titolari delle attività in argomento che presentano richiesta di autorizzazione in via generale potranno ritenersi autorizzati in via definitiva trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa dichiarazione da parte della Regione (silenzio/assenso).
- I titolari di cui sopra, che presentano richiesta di autorizzazione in via generale hanno facoltà, anche prima della scadenza dei sopraccitati 90 giorni, di intraprendere e/o proseguire l’attività dichiarata, purché nel rispetto delle prescrizioni previste nel sopraccitato allegato C.
- L’autorizzazione in via generale può essere invalidata dalla Regione con Determinazione del Direttore del Servizio Antinquinamento Atmosferico e Acustico dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, sulla base delle risultanze di apposita istruttoria da parte dell’Ufficio competente, tenuto conto di eventuali rilievi motivati del Sindaco, nonché di eventuali segnalazioni da parte dell’Amministrazione Provinciale e/o dell’Azienda USL competenti per territorio.
- Art. 3** Ai sensi dell’art. 4 del DPR 203/88, la Regione si riserva la possibilità di prevedere valori limite di emissione più restrittivi di quelli previsti nella presente Determinazione (vedi allegato C), per attività svolte in zone particolarmente esposte a fenomeni di inquinamento o di particolare pregio paesaggistico-ambientale.
- Art. 4** Le autorizzazioni regionali alle emissioni in atmosfera, già rilasciate in via provvisoria ai sensi del DPR 24.05.1988 n. 203, relativamente alle attività di cui al precedente art. 2, cessano la loro validità trascorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente Determinazione.
- I titolari delle citate autorizzazioni provvisorie dovranno, entro tale termine temporale, presentare apposita istanza di autorizzazione in via generale.
- Art. 5** I titolari delle attività in parola autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune, ed all’A.R.P.A., ove istituita o, nelle more, al Presidio Multizonale di Prevenzione dell’Azienda USL competente per territorio, eventuali modifiche o trasferimenti degli impianti nonché variazioni della ragione sociale ai fini della voltura della documentazione agli atti, come pure la cessazione dell’attività degli stessi impianti autorizzati e la data prevista per l’eventuale smantellamento degli stessi;

- Art. 6** Copia della documentazione, inoltrata all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente al fine di avvalersi dell'autorizzazione in via generale di cui alla presente Determinazione, costituisce attestazione di regolarità amministrativa per quanto attiene l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dovrà essere resa disponibile dai titolari delle attività di cui all'art. 2 agli Organi di Controllo e Vigilanza.
- Art. 7** Copia della stessa dichiarazione dovrà essere contestualmente inviata all'Amministrazione Provinciale, al Sindaco e all'A.R.P.A., ove istituita, o nelle more al Presidio Multizonale di Prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.
- Art. 8** Il suddetto provvedimento di autorizzazione è da intendersi come un'autorizzazione resa in via definitiva e farà comunque salvo ogni altro parere, nulla osta o concessione previsti dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità sanitaria.
- Art. 9** Gli allegati A, B, e C costituiscono parte integrante alla presente Determinazione.
- Art. 10** In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si procederà secondo quanto disposto dagli articoli 10 e 14 del DPR 24.05.1988 n. 203.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e verrà comunicata all'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31.

Cagliari, lì 23 maggio 2002

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Fernando Olla